

REPUBBLICA ITALIANA REP.

PROVINCIA DI PISTOIA

Contratto di appalto per i lavori di “Superamento dell’abitato di Chiesina Uzzanese - Variante per l'eliminazione del traffico pesante da P.zza Mazzini”
1° Lotto in Comune di Chiesina Uzzanese.

L'anno duemila....., il giorno () del mese di
....., in una sala degli uffici dell’Amministrazione Provinciale di Pistoia, piazza S. Leone n .1, secondo piano.

Avanti a me Segretario della Provincia di Pistoia, autorizzato a rogare nell'interesse della Provincia gli atti in forma pubblica amministrativa, si sono costituiti i Signori:

- ing. nato a il , nella sua qualità di Dirigente del Servizio Viabilità e Infrastrutture della Provincia di Pistoia, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto della suddetta Amministrazione Provinciale avente sede a Pistoia Piazza San Leone, 1 (P.I. 00236340477), ai sensi dell’art. 71 del vigente Statuto Provinciale ed in esecuzione della determinazione n. del ,

- nato a il domiciliato per la carica come appresso, in qualità di della impresa avente sede legale in via n. (Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di) con capitale sociale di € in seguito per brevità indicata come “appaltatore”.

I predetti componenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario rogante sono personalmente certo, previa rinuncia con il mio

consenso all'assistenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto

mediante il quale, premesso:

- che con determinazione dirigenziale n. _____ del _____, è stato

approvato il progetto esecutivo inerente i lavori di “Superamento dell’abitato

di Chiesina Uzzanese - Variante per l'eliminazione del traffico pesante da

P.zza Mazzini” 1° Lotto in Comune di Chiesina Uzzanese per l'importo totale

previsto di € 210.622,35 oltre IVA, di cui €191.777,91 per importo a base

di gara ed €18.844,44 per oneri relativi ai costi per la sicurezza, non soggetti

a ribasso, il tutto come meglio illustrato dal relativo progetto allegato al citato

provvedimento;

- che in seguito a pubblico incanto, il cui verbale di gara è stato approvato con

determinazione dirigenziale n. _____ del _____, i lavori sono stati aggiudicati

all'impresa per il prezzo complessivo di € oltre

Iva, come di seguito meglio specificato, in seguito all'offerta di ribasso

percentuale importo dei lavori posto a base di gara

- che con lo stesso provvedimento il Dirigente ha adottato la determinazione a

contrattare ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

- che il legale rappresentante dell’impresa aggiudicataria e il Responsabile del

procedimento in data odierna hanno sottoscritto, ai sensi dell’articolo 71 co. 3

D.P.R. 554/99, il verbale acquisito in pari data al protocollo dell’Ente con il

n° dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono

l'immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto.

- che è stata acquisita agli atti dell’ente appaltante il certificato camerale

contenente il nulla osta antimafia.

Tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale convengono e

stipulano quanto segue:

Art.1. Oggetto del contratto

La Provincia concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori di “Superamento dell’abitato di Chiesina Uzzanese - Variante per l'eliminazione del traffico pesante da P.zza Mazzini” 1° Lotto in Comune di Chiesina Uzzanese

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto.

Art.2. Capitolato speciale e norme regolatrici del contratto

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante e sostanziale, omessane la lettura,:

- a) il capitolato speciale d'appalto;
- b) gli elaborati grafici progettuali;
- c) l'elenco dei prezzi unitari;
- d) i piani di sicurezza previsti dall'art. 31 L. 109/94;
- e) il cronoprogramma

Relativamente ai documenti di cui ai sopracitati punti a). b), c), d), e), si evidenzia come gli stessi sono stati sottoscritti dalle Parti e depositati nell'Archivio Provinciale, dopo essere stati protocollati al numero

Art.3. Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale del presente appalto ammonta a € _____ al netto del ribasso d'asta del _____%, compresi gli oneri per la sicurezza pari a

€ _____ e al netto dell’IVA, tenuto conto dell’offerta presentata e salva la liquidazione finale.

- Il contratto è stipulato interamente “*a corpo*” ai sensi dell’articolo 21 comma 1 lett. b) della L. 109/94, per cui l’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori;

Art.4. Invariabilità del corrispettivo

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatti salvi i casi di compensazione previsti ai commi 4 bis e ss. dell’art. 26 della L. 109/1994, così come modificato dall’art. 1 co. 550 della L. 30-12-2004 n° 311.

Art.5. Pagamenti

La designazione del soggetto incaricato della riscossione e le altre modalità di cui all’art. 3 del Capitolato Generale (DM n. 145/2000) saranno comunicate dall’impresa al Servizio Ragioneria della Provincia. In difetto di tale indicazione si applica il citato art. 3 ultimo comma D.M. 145/2000.

Ai sensi dell’art. 5 del D.L. 28.3.1997, n. 79 (convertito in legge, con modificazioni, con l. 28 maggio 1997, n. 140) non è dovuta alcuna anticipazione.

All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a € 200.000,00 (duecentomila), fatta salva l’applicabilità dell’art. 114 co. 3 D.P.R. 554/99.

Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo l’ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale e sarà

disposto previa costituzione di apposita garanzia fidejussoria da parte dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 205, co. 2, del DPR 554/99.

Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 6. Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore

L'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 4- 5- 6- 7- 8- del Capitolato Generale D.M. 145/2000; nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del seguente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro corrispondente alla propria categoria e negli accordi integrativi territoriali ed aziendali, ivi compresi gli adempimenti di accantonamento e contribuzione verso tutti gli Istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sociale.

L'impresa appaltatrice è altresì responsabile in solido verso l'amministrazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Per consentire la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi di cui al presente articolo e del seguente art. 7, l'appaltatore deve dotare di tessera di riconoscimento tutto il personale operante nel cantiere.

Inoltre, con riferimento alla specifica natura del presente appalto, l'esecuzione dei lavori a carico dell'appaltatore è subordinata alla piena ed incondizionata osservanza delle condizioni contenute nel presente atto e nel Capitolato Speciale d'Appalto e in particolare all'articolo

Art. 7. Osservanza e attuazione dei Piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs 626/1994 con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs 494/1996; l'appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori

In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati.

Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 8. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori; programma di esecuzione; sospensioni e riprese dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna, o, in caso di consegna parziale ai sensi dell'articolo 130 del D.P.R. 554/99, dall'ultimo dei verbali di consegna.

L'Appaltatore avrà facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della direzione lavori, ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire

l'esecuzione di un determinato lavoro entro congruo termine perentorio e di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente.

Le sospensioni e le riprese dei lavori restano disciplinate secondo quanto disposto dal D.P.R. 554/99 e dal D.M 145/2000;

Art. 9. Penali

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, verrà applicata una penale corrispondente al 0,8 % dell'importo contrattuale e pari a € _____ (v. l'art. 117 co. 3 d.p.r. 554) per ciascun giorno di ritardo da dedursi dall'importo del conto finale. La penale trova applicazione anche in caso di mancato rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto.

Art.10 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) ai sensi dell'art. 30 co. 2 L. 109/94 e art. 101 DPR 554/99, mediante "polizza assicurativa" /ovvero/ "fideiussione bancaria" numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'Istituto _____agenzia /filiale di _____ per l'importo di € _____ pari al _____% dell'importo del presente contratto, usufruendo dei benefici

di cui all'art. 8 co. 11 quater della L. 109/94.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la Provincia abbia proceduto alla sua escussione anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia è valida fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino all'avvenuto decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 30 comma 2 della L. 109/1994.

Art.11. Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione

L'appaltatore ha stipulato e consegnato al Responsabile del procedimento , ai sensi dell'art. 30, comma 3, L. 109/94, e art. 103 DPR n. 554 un'assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, subiti dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dei lavori, con polizza numero _____ in data _____

rilasciata dalla società/dall'Istituto _____agenzia/filiale di _____ con i massimali previsti nel bando di gara.

Art. 12. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori L'ultimazione dei lavori dovrà essere debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l'effettiva regolare esecuzione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori avvengono con l'approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio .

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Provincia; il silenzio della Provincia

protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Provincia prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Provincia richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 13. Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. Previa istanza autorizzazione della Provincia e nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalla legge.

La Provincia non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, ai sensi dell'articolo 18, comma 3-bis, della legge n. 55/90.

Art.14. Controversie

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla Provincia, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale

l'Ente delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere;

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, saranno deferite al giudice del luogo ove il contratto è stipulato. E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

Art. 15. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute di cui alla L. 109/94, al DPR n. 554/99 e al DM 145/2000.

Art. 16. Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese conseguenti ed inerenti al presente contratto nessuna esclusa sono a carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa.

Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/72 (riguardante l'IVA) ed al D.P.R. 131/86 (riguardante l'imposta di registrazione) e successive modifiche ed integrazioni: e pertanto si chiede che la registrazione avvenga a tassa fissa.

Art. 17. Domicilio dell'appaltatore

A tutti gli effetti di legge per il presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio in Pistoia, Piazza S. Leone, n. 1, nella sede dell'Amministrazione provinciale;

E richiesto io Segretario della Provincia di Pistoia ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro

volontà (*dispensandomi dalla lettura degli allegati, dei quali prendono visione e ne confermano l'esattezza*).

Dopo di che, il contratto viene firmato dalle Parti contraenti e da me Segretario rogante.

Questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia in foglidi carta bollata occupapagine intere e parte della fino qui.

LA PROVINCIA DI PISTOIA, Ing. Paolo Mazzoni)

L'APPALTATORE,.....

IL SEGRETARIO PROVINCIALE,.....